

COPIA



UNIONE TERRA DI MEZZO
(provincia di Reggio Emilia)
Piazza Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra RE
Tel 0522 918500 – fax 0522 917302

DELIBERAZIONE N. 15

DEL 27/08/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno **2010**, addì **27** del mese di **agosto** alle ore **19.00** in Cadelbosco di Sopra, sede dell'unione, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta di prima convocazione, il consiglio dell'unione, per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Al momento dell'appello risultano presenti n. 8 consiglieri e precisamente:

Presenti	Assenti
CAVALCHI SILVANA Consigliere CORRADINI MARIACRISTINA Scrutatore CASOLI FABRIZIO Consigliere IORI GIANLUCA Scrutatore PATERLINI MAURIZIO Consigliere MANFREDI PAOLO Consigliere VERGALLI LUCIA Presidente CAFFARRI ETTORE Scrutatore	MORABITO ROBERTO Consigliere SCIALOIA NICOLA Consigliere
Totale presenti: 8	Totale assenti: 2

Assiste il Segretario dell'unione Dott.ssa. CODELUPPI LELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, VERGALLI LUCIA in qualità di Presidente dell'unione, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori presenti: Casali Paola, Montermini Simone

Il presidente Lucia Vergalli legge il testo della proposta e prosegue: “allora prima di aprire il dibattito proponevo un emendamento al testo del regolamento consistente nell’inserimento di una norma transitoria che disponga l’applicazione del regolamento alle domande presentate dopo l’entrata in vigore dello stesso ed il differimento all’1.01.2011 della sua applicazione, ai casi già in carico. Apriamo il dibattito se avete dei chiarimenti”.

Consigliere Gianluca Iori: “Questo punto 5 rispetto al punto precedente sono due cose abbastanza diverse. Prima ho cercato di introdurre un concetto che è quello della appartenenza alla comunità e al servizio per la comunità, ho visto che la maggioranza ha confuso l’assistenzialismo con la carità anche in questo caso lo stesso concetto precedente, cioè di appartenenza alla comunità e servizio alla comunità, poteva essere in qualche modo introdotto e manca anche un altro concetto fondamentale, un concetto tipicamente federale, cioè il diritto alla priorità per coloro che sono all’interno del territorio, che vi hanno vissuto nella comunità per molti anni e hanno contribuito a costruire questa comunità, queste comunità scusate nell’ambito dell’unione dei comuni, quindi non vi è una residenza ad esempio come spesso e volentieri proponiamo noi almeno di 5 anni, ripeto, priorità, non esclusione, sono due concetti distinti e diversi, perché qui nessuno vuole escludere ma vuole dare priorità ai nostri padri, ai nostri nonni, a coloro che effettivamente hanno costruito, concetto anche tipicamente federale perché si sa bene che una delle poche cose che comunque ha una forte spinta federale in questa penisola è la sanità, quindi questi concetti di priorità, sono costruiti, sono presenti in tutti no direi proprio nella maggioranza, praticamente in tutti o quasi tutti, gli aspetti sotto questo punto di vista, perché è un concetto tipicamente federale. Prima coloro che hanno contribuito. Quindi in questi due ambiti manca soprattutto il concetto di priorità tipico ripeto federale poi quando si parla, il federalismo è sempre molto facile ma poi dopo quando si va al lato pratico si vede e in misura minore il concetto che ho espresso prima per quanto riguarda le misure straordinarie, quindi ovviamente il mio voto è contrario.”

Consigliere Fabrizio Casoli: “l’intervento del consigliere Iori mi ha fatto fare un salto nella seggiola anche se non si è visto, voglio essere chiaro ed arrivare subito al dunque senza giri di parole che non interessano a nessuno. Parlo a titolo personale, non è un discorso di maggioranza o di minoranza in questo caso, io credo che non si misurino le persone su 2, 3, 4, 5 anni di residenza in un comune, caschiamo sempre lì, non voglio entrare in una polemica, già su questo argomento sono intervenuto in consiglio comunale in altra

occasione, però, ribadisco il concetto se cominciamo a dare questi criteri diventa pericoloso perché diamo l'impressione che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, allora su questo, personalmente, non sono d'accordo al di là della maggioranza e delle minoranze perché qui abbiamo una funzione che deve essere ben diversa a dalle appartenenze politiche, dobbiamo fare un passo avanti, ho apprezzato diversi ragionamenti che sono stati fatti prima però su questo discorso di 5 anni stiamo attenti perché introduciamo un discorso molto pericoloso, non tanto per paura di diversità di situazioni particolari ma perché creiamo dei cittadini di valore diverso e questo mi spaventa perché potrebbe essere un tentativo per altri passaggi che mi spaventano ancora di più perché noi siamo tenuti a considerare uguali i nostri cittadini, a non pensare di fare delle distinzioni. Io stesso ho abitato tanti anni in questo comune poi sono andato altrove e sono ritornato ma non sono ancora passati 5 anni per cui anch'io mi troverei in una situazione di svantaggio. Ho apprezzato molto l'intervento di Paterlini quando parlava di carità, di attenzione ai bisogni degli altri, non le situazioni sulla base degli anni di residenza, ma valutiamo le persone per quel che dicono, per quello che esprimono, quindi io contrario, a Casoli Fabrizio queste cose non piacciono e oltre ad essere assolutamente contrario sono anche molto preoccupato. Questo tipo di intervento, che so che non è nuovo, so che in altri comuni è già stato fatto, mi auguro che sia stato solo semplicemente un tentativo di aprire un problema ma se proseguiamo su questo tema, secondo me andiamo su un terreno molto pericoloso che per quanto mi riguarda incontra la mia netta contrarietà.”

Consigliere Mariacristina Corradini: “Dunque Casoli ha parlato a livello personale ma io concordo in toto con quello che lui dice perché uno può vivere qua da pochi anni ma aver contribuito in altri modi ad esempio con del volontariato. La comunità non è formata soltanto da chi abita qua da tanto tempo e quindi contribuisce con le tasse in modo maggiore rispetto a chi, risiede da meno tempo ma fa del volontario e quindi contribuisce in un altro modo. Quindi non mi va di dividere la comunità in questo modo, di dividere anziché creare e unire una comunità che ha già dei problemi”.

Consigliere Paterlini Maurizio: “Non vorrei che stasera qualcuno pensasse che ho sbagliato luogo, nel senso che in chiesa la domenica ci vado e quindi, aver sbagliato giorno della settimana. Mentre parlava l'ori facevo un piccolo confronto perché non molti consigli comunali fa ci siamo trovati a confrontarci su quello che è la difesa del crocifisso

e onestamente la parte, diciamo così, di cui l'ori fa parte, giustamente, lecitamente, ha difeso a spada tratta, il crocifisso, poi stasera mi sento dei discorsi che, a meno che abbia capito male, anzi sicuramente ho capito male, mi vanno a tracciare delle linee di demarcazione fra i diversi cittadini. Personalmente, proprio perché ho una risposta anche io personale, faccio fatica ad imbastire un dialogo, su questi presupposti, faccio fatica a dare una risposta per un problema che vedo diametralmente opposto, ritenendo tutte le persone assolutamente pari, uguali e con la stessa dignità indipendentemente da quanto abbiamo contribuito o vogliono contribuire a creare o meno questa comunità. Ritengo, onestamente, che non sia una distinzione federalista ma semplicemente forzosa. Per finire, sempre con l'aspetto ecclesiastico, vorrei ricordare che c'è una certa parabola dove ci sono degli lavoratori che vengono chiamati a lavorare nella vigna, volevo solo ricordare che gli ultimi prendono la stessa paga dei primi. Questo semplicemente per dire che stiamo parlando di persone che possono aver bisogno di noi e che noi siamo in grado di poter decidere di dare, perché siamo seduti qui grazie alle nostre situazioni di privilegio, poter dare un aiuto che sappiamo noi in partenza essere poca cosa, quindi credo che questo tagli la testa al toro. Personalmente, ripeto, non riesco ad avere un dialogo su queste basi”.

Consigliere Paolo Manfredi: “La mia è una domanda economica, chiedo : qual è la previsione dell'investimento, dell'assistenza economica; quante possono essere le famiglie con reddito inferiore a 3000 euro che possono accedere all'assistenza economica? Gli articoli 13 e 14 prevedono l'assistenza economica con una soglia d'ingresso di 3 mila euro. Chiedo quante possono essere le famiglie, nei tre comuni, che possono accedere a questa soglia che è molto bassa, quindi vorrei capire se sono tante o si tratta di pochissime famiglie.”

Responsabile area sociale - Mila Bertocchi: “Possiamo tradurre l'ISE al di sotto dei 3 mila euro con caso tipico: una famiglia di 4 persone, che paga un affitto e un affitto circa di 450 euro al mese, con un reddito di 11 mila euro lordi; quindi parliamo di 4 persone padre madre, 2 bambini famiglia tipica, lavora 1 solo con un reddito attorno agli 8-900 euro al mese quindi una famiglia così ha un ISE di 2850 euro. Sono poche, ma sono poche perché il senso del contributo economico va visto all'interno di un progetto, cioè, quando una persona porta il suo bisogno al servizio sociale, con la persona si condivide un progetto di aiuto che non necessariamente contempla l'assistenza economica, se

contempla il contributo economico è solo un passo per aiutare la persona all'autonomia. Ad esempio: io ti aiuto in questo momento con un contributo economico per cui pago la retta, metto il tuo bambino al nido e pago la retta per un po' perché, tu madre, possa cercarti un lavoro in questo modo la famiglia aumenta il suo reddito, perché sono due le persone che lavorano e nel momento in cui la famiglia aumenta il reddito inizia un percorso di autonomia e prosegue la propria strada. Questo è il senso del contributo economico non è in una logica assistenzialistica, di dipendenza passiva”.

Consigliere Ettore Caffarri: “Vorrei ritornare all'inizio, alla transitorietà per il comune di Castelnovo e io sinceramente questo regolamento l'ho già guardato, riguardato, anche in ambito Bagnolo in Piano; l'abbiamo condiviso e non vedo quale possa essere l'ostacolo per fare rientrare in queste regole il comune di Castelnovo Sotto, diciamo che vogliamo l'integrazione nell'unione e quindi qualche sacrificio, da parte di qualcuno, ci deve essere, Non vedo perché dobbiamo fare delle deroghe, perché se iniziano delle deroghe allora tutti possono chiederle”

Presidente Lucia Vergalli: “Non è una deroga, è una norma transitoria”

Consigliere Ettore Caffarri: E' una norma transitoria, comunque implica che il comune di Castelnovo Sotto applica il proprio regolamento fino al 31/12, allora se è possibile rientrare nello specifico e vedere quali sono le novità che differenziano questo regolamento da quello di Castelnovo.”

Presidente Lucia Vergalli: “Ripeto il concetto: la norma transitoria fa riferimento solo ai casi che sono in carico, adesso, ai comuni, quindi per i nuovi entra direttamente in vigore il nuovo regolamento. A quelli in essere si vuol far concludere l'annualità, dopodiché tutti si adeguano, il problema era soprattutto per Castelnovo Sotto, perchè ha più casi, Bagnolo chiaramente non ha problemi perchè è il suo regolamento, Cadelbosco ha un solo caso, quindi la norma si riferisce solo per quelli in carico che comunque si esauriscono ad andare a fine anno, dopo si adeguano tutti”

Consigliere Ettore Caffarri: “ Che cosa implicherebbe l'azione immediata di questo regolamento”?

Silvana Cavalchi: “Posso, per chiarire, nel senso che questa norma transitoria, è stata fatta per le figure, per quelle persone per quegli anziani che sono inseriti nelle strutture protette, in base agli attuali regolamenti dei tre comuni, hanno un contributo economico dal comune e su questo la famiglia, ha fatto una scelta, ha fatto un investimento nel tempo, cambiare improvvisamente, rischi di mettere in difficoltà questa famiglia, allora cosa abbiamo detto? Chiudiamo, a fine anno, le situazioni attualmente in essere e informiamo le famiglie che dal primo gennaio cambiano le regole.

Non sappiamo oggi chi ha vantaggio o svantaggio, può anche darsi che non cambi nulla”

Presidente Lucia Vergalli: “Ci sono altri interventi”?

Consigliere Gianluca Iori: “Volevo rapidamente rispondere: ripeto il concetto di appartenere ad una comunità e il concetto di priorità e non esclusione, sono due tipici concetti di tipo federale che piaccia o non piaccia, perché si vede, e lo ripeto, nell’ambito strettamente sanitario e lo prendo come esempio perché la sanità è un ambiente che conosco in modo abbastanza globale ma soprattutto è forse una delle realtà che effettivamente ha un ampio margine, è più federalista in Italia, quindi in questo ambito, sono concetti che sono acquisiti, ma non solo dalla regione Emilia Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Campania, dalla regione Calabria, perché questi qua sono i concetti di comunità, questi qua, quindi io ritengo che questi atteggiamenti di tipo conservatore e anti federalista...”

Silvana Cavalchi: “Però, insomma, Iori io chiedo, non capisco qual è il concetto della sanità...”

Consigliere Gianluca Iori: “Ad esempio, nell’ambito sanitario vengono attribuiti 20 punti a chi è residente in regione, parliamo di un concetto diverso, quando ci sono le assegnazioni ad esempio dei medici di medicina generale, questo qua è un concetto normale di priorità e di non esclusione e lo ripeto, perché capita spesso e volentieri che chi ha un punteggio superiore, poi chi sia appartenente ad una altra regione giustamente non ha nessun punteggio, riesce ad aprire il suo ambulatorio di medicina generale e vado avanti all’infinito, la guardia medica per esempio se per caso non è residente, paga ecc ecc. questi qua sono concetti fondamentali.”

Presidente Lucia Vergalli: Credo che abbiamo capito perfettamente anche se ho qualche dubbio sull'attinenza del concetto, invece, al servizio sociale"

Consigliere Gianluca Iori: "è l'introduzione di un concetto..."

Presidente Lucia Vergalli: "D'accordo credo che sia ben chiaro quello che voleva dire e anche la espressione di voto, se non ci sono altri interventi io passerei alla votazione dell'ultimo punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Uditi gli interventi sopraportati;

Premesso che:

-con deliberazioni dei consigli comunali di Bagnolo in Piano n. 66 del 7/10/2009, di Cadelbosco di Sopra n. 48 del 10/10/2009 e di Castelnuovo di Sotto n. 47 del 12/10/2009, esecutive, sono stati approvati l'atto costitutivo dell'unione "Terra di mezzo", poi stipulato in data 3/12/2009, ed il relativo statuto entrato in vigore il 30/11/2009 ai sensi dell'art. 6, comma 5, del TUEL;

-con deliberazione n.4 il consiglio dell'unione, nella seduta del 23/02/2010 ha recepito il trasferimento delle funzioni sociali e socio sanitarie, con decorrenza 1° marzo 2010;

Rilevato che, attualmente, nei comuni costituenti l'unione si applicano criteri diversi per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e che si reputa necessario uniformare la disciplina per assicurare, a tutti i residenti nel territorio dell'unione "Terra di mezzo", il medesimo trattamento nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria;

Richiamati

-il D.Lgs 31/3/98 n. 109, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

-il D.Lgs 3/5/2000 n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 31/3/98 n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";

-il DPCM 7/5/99 n. 221, come modificato dal DPCM 4/4/2001 n. 242, che approva il regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica;

Visto, l'allegato "Regolamento per le procedure di accesso alle prestazioni sociali agevolate"

ed il relativo modulo di richiesta di accesso al servizio (All.2);

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per far fronte a quanto disposto con il presente provvedimento sono stanziare nel bilancio di previsione dell'unione anno 2010;

Visti i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile della ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Proceduto a votazione per alzata di mano con il seguente risultato:

presenti 8, astenuti 1 (Ettore Caffari), voti contrari 1 (Gianluca Iori), voti favorevoli 6

D E L I B E R A

1. **di approvare** il regolamento composto di quindici articoli, concernente le "Procedure di accesso alle prestazioni sociali agevolate" ed il relativo modulo di richiesta di accesso al servizio (All.2) nel testo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto

Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di valutazione della

situazione socio economica dei cittadini che richiedono i seguenti benefici:

- inserimento nelle strutture residenziali a totale o parziale carico del comune;
- inserimento nei servizi territoriali per anziani (centro diurno e assistenza domiciliare);
- assistenza economica.

Tali servizi sono di competenza dell'area sociale e socio-sanitaria dell'unione "Terra di mezzo", che provvede a gestirli secondo i criteri e le modalità del presente regolamento, tramite il Servizio Sociale dell'unione e nel rispetto degli accordi di programma, delle convenzioni e della normativa regionale vigente.

Articolo 2 - Percorso di accesso ai servizi

I cittadini residenti nel territorio dell'unione "Terra di mezzo", che ritengono di trovarsi in stato di bisogno e che intendono fruire dei benefici di cui al precedente art 1, sono tenuti a presentare la relativa domanda, per ognuno dei servizi di seguito specificati per ottenere contributi economici, su apposito modulo disponibile presso il servizio sociale dell'unione, che provvede all'istruttoria della domanda.

Il responsabile dell'area sociale e socio-sanitaria, sulla base dell'istruttoria eseguita dall'assistente sociale, assegna i benefici.

TITOLO II – STRUTTURE RESIDENZIALI

Articolo 3 - Modalità di ammissione

La domanda può essere presentata dall'interessato, da un suo familiare o da altro soggetto a ciò legittimato.

L'ammissione in strutture residenziali con retta a totale o parziale carico dell'unione "Terra di mezzo" è autorizzata, sulla base delle condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei suoi familiari, dopo avere verificato la reale impossibilità a mantenere

l'interessato nel proprio ambiente di vita, anche con il supporto dei servizi territoriali. I richiedenti sono tenuti al pagamento della retta in ragione del proprio reddito nel rispetto dei criteri definiti negli articoli 5, 6.,7 e 8.

Nel caso di richiedente proprietario di immobili e/o terreni , l'unione "Terra di mezzo" è esentata dall'obbligo di intervenire con assunzione degli oneri assistenziali a proprio carico. Si dovrà quindi individuare, tra le diverse soluzioni possibili (- cessione del diritto reale sull'immobile nelle varie forme possibili; - alienazione a fronte di rendita vitalizia o locazione con facoltà di subaffitto) quella che consenta all'Amministrazione di provvedere comunque al

ricovero e all'interessato e ai familiari di assolvere ai propri obblighi, con reciproco vantaggio

delle parti in causa.

Qualora non venga rilasciata dall'Amministrazione l'autorizzazione alla prestazione agevolata, la retta si intende a totale carico del richiedente e dei suoi familiari.

Fino al completamento dell'istruttoria per l'assegnazione dei benefici, non è prevista alcuna

agevolazione sulla retta da parte dell'unione e qualora l'istruttoria, per l'assenza di familiari referenti, debba essere eseguita dall'assistente sociale, non è prevista alcuna agevolazione sulla retta per i primi 3 mesi salvo casi particolari in cui, al termine dell'istruttoria, sia comprovata l'impossibilità di corresponsione dell'intera retta da parte dell'utente e dei suoi familiari.

Qualora le condizioni economiche del richiedente non consentano il pagamento dell'intera retta, sono tenuti a contribuire gli obbligati al mantenimento di cui all'art. 433 del codice civile.

I richiedenti non autosufficienti, o per loro conto i familiari o, in mancanza di questi, l'assistente sociale in qualità di responsabile del caso, sono tenuti, qualora non ne siano già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e di eventuali altre provvidenze economiche cui abbiano diritto e di cui si terrà conto nella determinazione delle quote di contribuzione al pagamento della retta, essi sono inoltre tenuti a dare immediata informazione dell'avvenuta riscossione degli arretrati.

Si provvederà, se del caso, al recupero di eventuali arretrati che porteranno alla rideterminazione della quota a carico dell'utente fino ad esaurimento degli arretrati stessi.

L'ammissione del richiedente, con spesa a totale o parziale carico comunale, è condizionata

alla sottoscrizione di un impegno dell'interessato e dei parenti, a garanzia che l'interessato è ritenuto capace di intendere e di volere, a dare immediata informazione della avvenuta riscossione.

Ove questi sia formalmente interdetto, l'ammissione è condizionata alla sottoscrizione dell'impegno a dare immediata informazione dell'avvenuta riscossione da parte del tutore o avente titolo.

L'ammissione dell'anziano ai benefici si intende autorizzata finché sussistono le condizioni che l'hanno determinata.

Articolo 4 - Retta di riferimento

Per i servizi residenziali si considera la retta applicata dall'ente gestore.

Articolo 5 – Condizioni ostative alle prestazioni agevolate

La presenza di una delle seguenti condizioni esclude l'accesso alle prestazioni agevolate:

1. il valore del patrimonio mobiliare o immobiliare del richiedente é tale da consentire il pagamento totale della retta di ricovero;
2. l' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o superiore a euro 20.680,28 qualora il nucleo familiare sia composto dal solo richiedente.
3. l' Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o superiore a euro 18.618,39 qualora il nucleo familiare del richiedente sia composto da due o più persone;
4. presenza di figli non conviventi con ISEE pari o superiore a euro 19.625,34.

Articolo 6 - Determinazione delle quote a carico dell'utente

Per la determinazione delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate, si fa riferimento all'ISEE dei componenti il nucleo familiare del richiedente secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 130/2000 e alle altre seguenti condizioni:

- risorse di reddito o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dal richiedente e da chiunque erogate, anche se non soggette a IRPEF;
- situazione economica degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Articolo 7 - Tetto massimo delle agevolazioni

Per i servizi residenziali l'agevolazione massima corrisponde al 75% della retta di ricovero, al netto dei contributi sanitari erogati dalla ASL, fatta salva una franchigia pari a € 51,00 mensili per le spese personali.

Articolo 8 - Calcolo delle agevolazioni:

a) Valutazione della situazione economica del richiedente:

Per i richiedenti il cui nucleo anagrafico è costituito da **una sola** persona:

- Valore ISEE pari o inferiore a euro 4.131,66 = agevolazione uguale al 75% della retta;
- Valore ISEE pari o superiore a euro 20.680,28 = agevolazione uguale a 0;
- Fasce ISEE: il valore dell'agevolazione viene calcolato in percentuale progressivamente ridotta a partire dal 75% con decremento di 1 punto percentuale ad ogni incremento di ISEE di euro 223,63 rispetto al valore iniziale di euro 4.131,66.

Per i richiedenti il cui nucleo familiare è composto da **due o più** persone:

- Valore ISEE pari o inferiore a euro 6.197,48 = agevolazione uguale al 75% della retta;
- Valore ISEE pari o superiore a euro 18.618,39 = agevolazione uguale a 0;
- Fasce ISEE: il valore dell'agevolazione viene calcolato in percentuale progressivamente ridotta a partire dal 75% con decremento di 1 punto percentuale ad ogni incremento di ISEE di euro 167,85 rispetto al valore iniziale di euro 6.197,48.

b) Incidenza sulle agevolazioni dei redditi non soggetti ad IRPEF

Le agevolazioni vengono ridotte dell'importo pari agli introiti non soggetti a IRPEF.

c) *Riduzione delle agevolazioni in presenza di familiari non conviventi, tenuti al mantenimento: valore ISEE dei singoli tenuti al mantenimento /punti di riduzione della percentuale di agevolazione*

- o da € 10.329,14 fino a € 11.362,05 5
- o da € 11.362,06 fino a € 12.394,96 10
- o da € 12.394,97 fino a € 13.427,87 15
- o da € 13.427,88 fino a € 14.460,78 20
- o da € 14.460,79 fino a € 15.493,69 25
- o da € 15.493,70 fino a € 16.526,60 35
- o da € 16.526,61 fino a € 17.559,51 45
- o da € 17.559,52 fino a € 18.592,42 55
- o da € 18.592,43 fino a € 19.625,33 65
- o oltre € 19.625,33 75

TITOLO III - SERVIZI TERRITORIALI servizio domiciliare e centro diurno

Articolo 9 - Modalità di ammissione

La domanda di ammissione può essere presentata dall'interessato, da un suo familiare o da altro soggetto a ciò legittimato.

L'ammissione nei servizi territoriali è autorizzata sulla base dell'analisi delle condizioni psico-fisiche del richiedente, delle risorse del contesto familiare, delle condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei familiari .

Gli utenti sono tenuti al pagamento della retta in ragione del proprio reddito nel rispetto dei criteri definiti nei commi successivi.

L'autorizzazione deve essere preventiva alla fruizione dei servizi.

L'ammissione ai servizi si intende autorizzata finché sussistono le condizioni che l'hanno determinata.

Qualora le condizioni economiche del richiedente non consentano il pagamento della tariffa

deliberata dalla giunta dell'unione con appositi atti, sono tenuti a contribuire gli obbligati al mantenimento di cui all'art. 433 del codice civile.

Gli anziani non autosufficienti, o per loro conto i familiari o, in mancanza di questi, l'assistente sociale, in qualità di responsabile del caso, sono tenuti, qualora non ne siano

già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e di eventuali altre provvidenze economiche di cui abbiano diritto e di cui si terrà conto nella determinazione del pagamento della tariffa.

Si provvederà, inoltre, al recupero di eventuali arretrati che porteranno alla rideterminazione

della quota a carico dell'utente fino ad esaurimento degli stessi.

Articolo 10 - Condizioni ostative alle prestazioni agevolate

La presenza di una delle seguenti condizioni esclude l'accesso alle prestazioni agevolate nei servizi territoriali:

1. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o superiore a euro 8.779,78;
2. presenza di figli non conviventi con ISEE pari o superiore a euro 19.625,34.

Articolo 11 - Determinazione delle quote a carico dell'utente

Per la determinazione delle condizioni economiche del richiedente il servizio, ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate, si fa riferimento all'ISEE dei componenti il nucleo familiare del richiedente secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 130/2000 e alle altre seguenti condizioni:

- risorse di reddito o di emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dal richiedente e da chiunque erogate, anche se non soggette a IRPEF.
- situazione economica degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Articolo 12 - Calcolo delle agevolazioni:

a) *Soglie ISEE del richiedente:*

valore ISEE agevolazioni assistenza domiciliare e centro diurno

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| o fino a € 4.648,11 | 100% |
| o da € 4.648,12 a € 5.681,02 | 80% |
| o da € 5.681,03 a € 6.713,93 | 60% |
| o da € 6.713,94 a € 7.746,86 | 40% |
| o da € 7.746,87 a € 8.779,77 | 20% |
| o oltre € 8.779,77 | nessuna agevolazione |

b) *Incidenza sulle agevolazioni dei redditi non soggetti a IRPEF*

Le risorse di reddito o emolumenti non soggetti a IRPEF, a qualsiasi titolo percepiti dal richiedente comportano la riduzione complessiva dell'agevolazione fino all'azzeramento dell'agevolazione per gli introiti pari o superiori a euro 516,46 mensili, secondo il seguente schema:

Ammontare mensile degli introiti non soggetti a IRPEF: punti di riduzione della percentuale di agevolazione

○ fino a € 154,94	10
○ da € 154,95 a € 206,59	20
○ da € 206,60 a € 258,24	30
○ da € 258,25 a € 309,89	40
○ da € 309,90 a € 361,54	50
○ da € 361,55 a € 413,19	60
○ da € 413,20 a € 464,84	70
○ da € 464,85 a € 516,45	80
○ oltre € 516,45	100

c) Situazione economica dei tenuti al mantenimento non conviventi:

In presenza di figli dell'anziano con ISEE pari o superiore a Euro 10.329,14 si procede ad abbattere l'agevolazione da un minimo di 5 punti percentuali fino all'azzeramento dell'agevolazione, secondo lo schema indicato:

valore ISEE / punti di riduzione della percentuale di agevolazione

○ da € 10.329,14	fino a €11.362,05	5
○ da €11.362,06	fino a € 12.394,96	10
○ da €12.394,97	fino a € 13.427,87	20
○ da € 13.427,88	fino a € 14.460,78	30
○ da € 14.460,79	fino a € 15.493,69	40
○ da € 15.493,70	fino a € 16.526,60	50
○ da € 16.526,61	fino a € 17.559,51	60
○ da € 17.559,52	fino a € 18.592,42	70
○ da € 18.592,43	fino a € 19.625,33	80
○ oltre €19.625,33		100

Articolo 13 - Criteri di valutazione

L'Unione "Terra di mezzo" attua interventi di assistenza economica nei confronti di singole persone o di nuclei familiari che versano, anche temporaneamente, in disagiate condizioni

economiche e non possono soddisfare i bisogni primari.

Il sostegno a carattere economico può essere continuativo o straordinario e si può erogare sotto forma di: contributi in denaro, buoni alimentari, pagamento utenze domestiche, esenzioni e/o riduzioni sulle rette dei servizi educativi.

Deve essere considerato continuativo il sostegno erogato periodicamente anche per un lasso di tempo determinato a titolo di intervento necessario per la sussistenza dell'assistito.

L'assistenza economica continuativa può essere concessa per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile se persiste il bisogno.

Per intervento economico straordinario si intende il sostegno erogato a favore di singoli cittadini o nuclei in condizioni di comprovato bisogno temporaneo e indifferibile.

Per una corretta valutazione delle richieste di assistenza economica e per la determinazione degli importi da erogare, nell'istruzione della pratica occorre siano acquisiti elementi sufficienti a dare un esatto quadro complessivo delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare anche in riferimento ai parenti di primo grado non conviventi e del contesto relazionale.

Articolo 14 - Condizioni ostative all'assistenza economica

L'assistenza economica continuativa non può essere concessa ai soggetti con ISEE pari o superiore a € 3.000,00.

L'assistenza economica straordinaria non può essere concessa ai soggetti con ISEE pari o superiore a € 4.338,24.

Articolo 15 – Norma transitoria

Per i casi attualmente in carico al servizio sociale, il presente regolamento troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.

ALLEGATO 2



UNIONE TERRA DI MEZZO
(provincia di Reggio Emilia)
Piazza Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra RE
Tel 0522 918500 – fax 0522 917302

**RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA E
IMPEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVUTA. - SERVIZI TERRITORIALI E SERVIZI
RESIDENZIALI**

(parte da compilare a cura del richiedente o, per conto del medesimo, da parte di un familiare)

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____

Il ___/___/___ residente a _____

Via _____ n. _____

Tel. _____ codice fiscale _____

CHIEDO

(barrare la casella del soggetto interessato direttamente al servizio)

Per me stesso

Per conto di _____

nato/a a _____ il ___/___/___

residente a _____ Via _____

Codice fiscale _____ Relazione di parentela con il/la sottoscritto/a _____

L'accesso alla prestazione sociale agevolata per i seguenti servizi/interventi:

(barrare la casella che interessa)

SERVIZI TERRITORIALI SERVIZI RESIDENZIALI

Assistenza Domiciliare Casa Protetta

Centro Diurno Casa Protetta Temporanea

Pasto a Domicilio Nucleo Demenze

Presenza visione dei criteri per l'applicazione dell'ISEE ai Servizi a favore della popolazione anziana,

MI IMPEGNO

- a presentare la documentazione necessaria a determinare le agevolazioni tariffarie (Dichiarazione sostitutiva Unica e/o attestazione ISEE del richiedente e dei figli non conviventi ed eventuali introiti

non soggetti ad IRPEF), entro il termine di 30gg. dalla data di sottoscrizione del presente modulo. Sono consapevole che la presentazione della documentazione richiesta, è indispensabile per la determinazione delle eventuali agevolazioni e che la mancata presentazione comporterà l'applicazione delle tariffe intere;

- a pagare direttamente agli Enti Gestori nei termini e con le modalità stabilite, le quote che verranno determinate a seguito della applicazione dell'ISEE e delle conseguenti agevolazioni tariffarie;

In contanti

Con addebito sul c/c n. _____ ABI _____ CAB _____

Intestato a _____

Ai fini della determinazione della agevolazione tariffaria

DICHIARO

la seguente situazione:

UTENTE:

Cognome _____ Nome _____

Residente a _____ Via _____ n. _____ tel. _____

Codice fiscale _____

I.S.E.E. NUCLEO _____

INTROITI NON SOGGETTI AD IRPEF DELL'UTENTE:

indennità d'accompagnamento € _____ (per n° _____ mensilità)

pensione sociale € _____ (per n° _____ mensilità)

pensione di invalidità € _____ (per n° _____ mensilità)

altro € _____ (per n° _____ mensilità)

N° _____ FIGLI DELL'ANZIANO NON CONVIVENTI:

1) Cognome _____ Nome _____

Residente a _____ Via _____ n. _____ tel. _____

Codice fiscale _____

I.S.E.E. NUCLEO _____

2) Cognome _____ Nome _____

Residente a _____ Via _____ n. _____ tel. _____

Codice fiscale _____

I.S.E.E. NUCLEO _____

3) Cognome _____ Nome _____

Residente a _____ Via _____ n. _____ tel. _____

Codice fiscale _____

I.S.E.E. NUCLEO _____

Cadelbosco Sopra, li _____

FIRMA _____

(la firma è resa in presenza dell'addetto alla raccolta)

Visto si attesta che il dichiarante ha sottoscritto la dichiarazione in mia presenza.

Cadelbosco Sopra, li _____ FIRMA _____

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 (informativa dei dati personali), si comunica quanto segue:

- 1. i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse e conseguenti al presente procedimento, con strumenti manuali, informatici e telematici;*
- 2. il conferimento dei dati è obbligatorio;*
- 3. l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dar corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;*
- 4. i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente;*
- 5. il titolare del trattamento dei dati è l'unione terra di mezzo;*
- 6. il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area sociale e socio-sanitaria;*
- 7. gli incaricati del trattamento sono tutti gli addetti all' area sociale e socio-sanitaria;*
- 8. i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'Art. 7 del D.lgs. 196/2003 (sinteticamente:ottenere informazioni, chiedere aggiornamenti /rettifiche/integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati nonché attestazioni, opporsi al trattamento).*

Per presa conoscenza della sovra estesa informativa

Cadelbosco Sopra, li _____

Il richiedente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Fto VERGALLI LUCIA

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Fto CODELUPPI LELLA

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che in data odierna21/09/2010.....:

- la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1°co., D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Fto Dott.ssa Lella Codeluppi

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ..21/09/2010..

Visto: Il presidente

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Lella Codeluppi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario dell'unione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° co., D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

..... dopo il **10° giorno** dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° co., D.Lgs. 267/2000).

lì,

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Fto Dott.ssa Lella Codeluppi

=====
Per copia conforme.

Lì,

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Lella Codeluppi